



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 11/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 484

Art. 10, Legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’art. 8 della L.R. n. 26/2006” - Approvazione Linee guida “Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007”.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L’art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della L.R. n. 26/2006 ”, ha disciplinato i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e le RSSA introducendo gli accordi contrattuali.

Il comma 3 bis del novellato art. 8 della L.R. n. 26/2006 ha prescritto che, nel limite dei posti letto stabiliti in base al fabbisogno per le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), gli accordi contrattuali con le RSSA per le attività di carattere sanitario siano stipulati dal Direttore generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio.

Il comma 3 ter dello stesso art. 8 ha disposto che i Direttori generali delle AA.SS.LL pervengano alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto.

Ai sensi del comma 3 septies, in caso di contestuali istanze di accordo contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari nel rispetto di linee guida da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

In ossequio al predetto comma del novellato art. 8 della L.R. n. 26/2006, presso l’Assessorato alle Politiche della Salute sono stati indetti vari incontri, ai quali hanno partecipato i Direttori dei Servizi Socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali, il Dirigente del Servizio Integrazione ospedale-territorio dell’ARES Puglia e le associazioni di categoria A.S.So.A.P., UNEBA, AIOP, CONFCOOP-Federsolidarietà, AGeSPI e AIRP, al fine di discutere e di condividere una bozza di Linee guida ad oggetto “Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007”.

Nel corso dell'ultimo incontro del 21 novembre 2011, le Linee guida di cui all'oggetto sono state condivise dalle associazioni di categoria ed il verbale della riunione, unitamente al documento "Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007" controfirmato dai presenti, sono agli atti dell'Ufficio 3 del Servizio PAOS.

Il documento di cui si chiede l'approvazione, che costituisce l'allegato A al presente provvedimento, ha tenuto in debito conto le proposte avanzate sia dalle associazioni di categoria che dai rappresentanti delle Aziende sanitarie locali.

In base al fabbisogno di posti letto di cui all'art. 8 della L.R. n. 26/2006 e s.m.i, pari a 7 posti letto ogni 10.000 abitanti, e tenuto conto dei dati ISTAT della popolazione in Puglia aggiornati al 01/01/2009, nella Regione Puglia la situazione aggiornata dei posti letto assegnati e da poter assegnare è la seguente:

Pertanto, considerato che negli ambiti provinciali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 26/2006, vi è disponibilità di posti letto per i quali è possibile procedere alla stipula di accordi contrattuali con RSSA iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006, provviste di autorizzazione definitiva all'esercizio di tale attività, è necessario approvare le Linee guida in oggetto.

Si propone, quindi, alla Giunta regionale l'approvazione delle Linee guida ad oggetto "Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, alle quali le Aziende Sanitarie Locali devono uniformarsi per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA.

Ai sensi dell' art. 11 della L.R. n.4/2010, la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall'art. 32 del R.R. n.4/2007, dalle Deliberazioni di Giunta regionale n.279/2010 e n. 736/2010 e n. 1501/2011.

La Regione sostiene gli oneri per la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle RSSA di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007 con fondi stanziati annualmente su apposito capitolo del bilancio regionale; pertanto, la sottoscrizione degli accordi contrattuali è subordinata alla predetta copertura finanziaria.

Per l'anno 2012 la spesa prevista in seguito alla contrattualizzazione dei 771 posti letto ancora da assegnare, unitamente alla spesa per i 2.085 posti letto contrattualizzati, pari ad euro 48.014.436,00 totali, trova copertura finanziaria con la dotazione del capitolo 741012 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla Legge regionale n. 39 del 30 dicembre 2011.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

Gli oneri rivenienti dalla presente deliberazione, in riferimento ai 771 posti letto da assegnare e ai 2.085 posti letto contrattualizzati, pari ad euro 48.014.436,00 totali, trovano copertura finanziaria con la dotazione del capitolo 741012 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla Legge regionale n. 39 del 30 dicembre 2011 e, nello specifico, trovano copertura finanziaria per euro 40.000.000,00 come previsione di competenza e per euro 8.014.436,00 come residui di stanziamento 2010.

Il Dirigente dell'Ufficio 3
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta

l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare le Linee guida ad oggetto "Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, alle quali le Aziende Sanitarie Locali devono uniformarsi per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di notificare il presente provvedimento alle associazioni di categoria A.S.So.A.P., UNEBA, AIOP, CONFCOOP-Federsolidarietà, AGeSPI e AIRP a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola